



Banca popolare dell'Emilia Romagna

GRUPPO BPER

CAT
Coordinamento
Accordi Territoriali

Modena, 2 marzo 2015

Spett.le
CONFIDI convenzionato

Oggetto: Regolamento dell'operatività Banca/Confidi sul breve termine in conto corrente.

Con riferimento alla convenzione base in essere tra la Banca e codesto Confidi, nonché all'accordo riguardante le condizioni applicate ai finanziamenti con garanzia consortile, col presente atto si intende regolamentare l'operatività relativa al breve termine gestito nella forma tecnica del conto corrente.

Nei punti che seguono si fissano le regole inerenti le principali forme tecniche convenzionate, la durata e la scadenza dei fidi banca e della garanzia consortile, le modalità di rilascio e di rinnovo dei fidi e delle garanzie, la gestione e l'aggiornamento delle condizioni, le modalità di accredito dei compensi al Confidi.

1) Forme tecniche conti correnti

Le principali forme tecniche convenzionate sono le seguenti:

- Conto corrente ordinario
- Conto di transito sbf
- Anticipo fatture

Altre forme tecniche, quali prefinanziamenti mutui, anticipi contratti, anticipi import e similari, potranno essere garantite con appositi scambi di lettera.

Non sono ammesse linee di credito c.d. "promiscue", ma esclusivamente specifiche linee di credito su ciascun conto corrente.

Non sono ammessi conti unici per il salvo buon fine, bensì due appositi conti correnti, uno ordinario e l'altro di transito sbf.

2) Durata e scadenza dei fidi/garanzie

I fidi di conto saranno deliberati **esclusivamente a "scadenza fissa"**, da esprimere in mensilità (es. 12 mesi e non GG/M/ANNO) con durata, di regola, di 12 mesi (sono comunque ammesse durate sino a 18 mesi). I fidi potranno essere rinnovati soltanto con una nuova domanda di fido ed una nuova delibera di garanzia.

Riguardo alle modalità di rilascio e di rinnovo dei fidi/garanzie si precisa che:

- la delibera di garanzia del Confidi deve sempre precedere la delibera del fido da parte della Banca, ciò per allineare la durata del fido a quella della garanzia rilasciata dal Confidi



- la delibera del fido da parte della Banca verrà presa entro i termini stabiliti nella delibera di garanzia del Confidi (comunque minimo 60 giorni, di regola 120 giorni). Decorso tale periodo, la delibera di garanzia del Confidi si considera decaduta e l'operazione dovrà eventualmente essere ripresentata con una nuova delibera di garanzia da parte del Confidi
- il fido della Banca e la garanzia del Confidi hanno identica durata a decorrere dalla data di perfezionamento del fido da parte della Banca. La data di decorrenza e la data di scadenza del fido e della relativa garanzia verranno comunicate con apposita lettera dalla Banca al Confidi
- la garanzia rilasciata dal Confidi si intende valida per la durata di 60 giorni successivi alla scadenza, salvo che nella delibera di garanzia non sia indicata specificamente dal Confidi una durata superiore e fatte comunque salve differenti previsioni normative
- in prossimità della scadenza del fido e della garanzia consortile, la Banca ed il Confidi dovranno valutare in tempo utile se rinnovare l'operazione
- **tale rinnovo avrà data di inizio – tanto per il fido quanto per la garanzia consortile - pari alla data di scadenza della precedente operazione**
- il rinnovo del fido in scadenza potrà avvenire a partire dai 60 giorni precedenti la scadenza sino ai 30 giorni successivi alla scadenza stessa; decorsi tali termini, la Banca potrà inviare lettera al cliente per richiedere il rientro

3) Gestione ed aggiornamento delle condizioni

Per una corretta gestione delle condizioni, nel rispetto di quanto previsto negli appositi accordi esistenti tra la Banca e codesto Confidi, la Banca provvede ad assegnare ai singoli conti correnti garantiti dal Confidi specifici codici interni di controllo.

Al singolo conto corrente, in fase di delibera del fido/garanzia, vengono attribuite le condizioni stabilite negli accordi sulla base del rating del cliente e della corrispondente "fascia di merito".

In fase di rinnovo dei fidi, nel caso in cui il cliente abbia migliorato o peggiorato il suo rating rispetto all'iniziale delibera del fido e della garanzia, la Banca provvede all'assegnazione della nuova "fascia di merito" e delle relative condizioni, raccogliendo contestualmente la firma del cliente per accettazione della "modifica bilaterale delle condizioni".

Nel caso di revisione delle condizioni per nuovi accordi intervenuti tra la Banca ed il Confidi, la Banca procederà a variare le condizioni applicate ai conti correnti ai sensi dell'art. 118 del TUB.

4) Modalità di accredito dei compensi dovuti dal cliente al Confidi

La Banca procede ad addebitare il cliente e ad accreditare contestualmente il Confidi soltanto all'atto del perfezionamento del fido, fermo restando il positivo superamento del controllo sul rapporto delle soglie usura tempo per tempo vigenti, tenuto conto degli interessi, spese e commissioni di competenza della Banca e del Confidi, secondo quanto indicato nella delibera di garanzia rilasciata dal Confidi alla Banca, firmata per accettazione dal cliente.



Qualora, nella iniziale fase di controllo del Tasso Effettivo Globale (TEG) dell'operazione, la Banca rilevasse lo sfioramento del tasso soglia d'usura, Banca e Confidi si accorderanno sulla misura della riduzione di tassi e commissioni che ciascuna delle due parti dovrà accollarsi per ricondurre il TEG entro i limiti consentiti dalla legge.

5) Delibera di garanzia conforme

Il Confidi, per le operazioni a breve termine in conto corrente, si impegna a rilasciare alla Banca una delibera di garanzia nel rispetto degli accordi qui pattuiti. Tale delibera, in particolare, **deve riportare con chiara evidenza:**

- descrizione sintetica della forma tecnica (vedi punto 1);
- percentuale e **tipologia della garanzia** (diretta o sussidiaria, eventuale controgaranzia o co-garanzia);
- la dicitura "a scadenza fissa";
- durata della garanzia, di regola 12 mesi, che decorrerà dalla data di perfezionamento della delibera Banca;
- termine massimo per delibera Banca post delibera garanzia Confidi (di regola 120 giorni, comunque minimo 60 giorni);
- le commissioni richieste al cliente specificando in modo chiaro tutte le spese/oneri/commissioni corrisposte dal Cliente al Confidi da rilevare per l'inclusione nel calcolo del TEG ai sensi della Legge 7 marzo 1996 n. 108 - "Disposizioni in materia di usura" e come chiarito da Banca d'Italia nelle "Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull'usura" pubblicate nel novembre 2010;
- il codice IBAN del Confidi sul quale si chiede alla Banca di provvedere all'accredito delle commissioni
- nel caso di unica delibera di garanzia su più linee di credito, le suddette commissioni devono essere specificate per ogni singola forma tecnica.

La delibera non deve in alcun caso contenere clausole in contrasto con il presente Regolamento.

Il presente "regolamento operativo" si intende ad integrazione delle convenzioni ed accordi firmati tra Banca e Confidi e potrà essere modificato in qualunque momento con semplice scambio di corrispondenza tra le parti.

Vi rappresentiamo che **a far tempo dal 1° aprile 2015**, in assenza di Vostra conferma e firma dell'operatività a breve termine qui proposta, le nostre filiali non potranno più accettare le relative delibere di garanzia.

Modena, 2 marzo 2015

Per accettazione




COOPCREDITO S.C.A.R.L.
P. IVA 01402300691

Banca popolare dell'Emilia Romagna
Società cooperativa



